



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LAURA TRICOMI	Presidente
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
RITA ELVIRA ANNA RUSSO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.

Oggetto

MATRIMONIO - DIVORZIO - ASSEGNO  
DIVORZILE.

R.G. N. 12201/2023

Ud. 23/04/2024 – CC

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 12201/2023

promosso da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ e, con poteri disgiunti, dall'avv. ██████████ iscritta nell'Albo speciale dei Cassazionisti ██████████ in virtù di procura speciale in atti;

**- ricorrente -**

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'avv. prof. ██████████ e dall'avv. ██████████ in virtù di procura speciale in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2362/2022, pubblicata il 24/11/2022, non notificata;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;  
letti gli atti del procedimento in epigrafe;





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1670/2017, pubblicata il 27/07/2017, il Tribunale di Bologna pronunciava la separazione personale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] che avevano contratto matrimonio concordatario il 14/07/2007, dal quale erano nati due figli, [REDACTED] nati rispettivamente nel [REDACTED] e nel [REDACTED]

Con ricorso depositato il 30/04/2018, [REDACTED] chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con sentenza n. 185/2021, pubblicata il 21 gennaio 2021, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sul divorzio, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori e la vigilanza dei servizi sociali per la durata di due anni al fine di monitorare la situazione familiare, scolastica e sanitaria e mediare tra le parti in caso di disaccordo. Il Tribunale stabiliva, inoltre, il collocamento prevalente presso la madre e regolamentava il calendario di visite. Poneva a carico del padre un contributo di mantenimento dei figli di € 600,00 mensili per ciascuno di essi, oltre alle spese straordinarie nella misura del 70%. Disponeva altresì l'obbligo in capo al [REDACTED] di corrispondere alla [REDACTED] € 500,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento dalla data di deposito del ricorso e a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Avverso tale sentenza proponeva appello [REDACTED] censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto spettante l'assegno divorzile in favore della ex moglie, ma l'impugnazione, nel contraddittorio delle parti, veniva respinto con sentenza n. 2362/2022, pubblicata il 24/11/2022, della Corte d'appello di Bologna.

Dopo avere illustrato l'evoluzione interpretativa dell'istituto disciplinato dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, la Corte di merito confermava la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, così come stabilito dal giudice di primo grado.







Riscontrata la significativa disparità tra le condizioni economiche delle parti, la Corte riteneva provato che tale differenza fosse riconducibile ad una scelta di conduzione della vita familiare adottata in costanza di matrimonio e condivisa da entrambe le parti con sacrificio di aspettative professionali della donna per essersi dedicata prevalentemente all'accudimento della famiglia e dei figli.

La Corte d'appello rilevava, in particolare, quanto segue: la riduzione dell'orario di lavoro (e della retribuzione) della [REDACTED] successivamente alla nascita del secondogenito era un dato obiettivo; la tenera età di [REDACTED] e di [REDACTED] i quali nel 2016 avevano rispettivamente [REDACTED] anni, ed anche i problemi di salute del secondogenito, che alla nascita aveva subito lesioni gravi ed era portatore di importanti patologie, giustificavano la presenza più costante di almeno uno dei due genitori; a sostegno della prospettazione secondo cui l'ex moglie avrebbe scelto unilateralmente di rientrare a lavoro a tempo parziale, il [REDACTED] aveva attribuito rilevanza al doc. 52 prodotto dalla controparte (memoria ex art. 183, 6 comma n. 2 c.p.c., fascicolo di primo grado), nel quale si leggeva che il contratto di lavoro della [REDACTED] presso la Cooperativa [REDACTED] divenuto a tempo parziale sarebbe stato nuovamente trasformato a tempo pieno (40 ore settimanali) con decorrenza dal 1 settembre 2016; da tale indicazione, però, poteva desumersi soltanto che il datore di lavoro era disponibile a reintegrare la lavoratrice a tempo pieno, ma non certo che il progetto di vita dei coniugi consistesse nella conservazione del posto di lavoro e nella piena ripresa dell'attività lavorativa, una volta che la [REDACTED] si fosse ristabilita dopo il parto di [REDACTED] pur riconoscendo la gravità di quanto accaduto al momento del parto, per la moglie, il [REDACTED] sosteneva che la condizione personale di quest'ultima, e nessun altro motivo, costituiva la ragione della scelta di ridurre gli impegni lavorativi, con decisione da lui mai condivisa e avulsa dalla necessità di accudimento della famiglia e dei figli, ma tale allegazione





era rimasta sfornita di prova, poiché il fatto che il datore di lavoro fosse disponibile a ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno non significava che il progetto comune dei coniugi fosse quello di lavorare entrambi a tempo pieno, né assumevano rilievo le prove orali assunte nel giudizio di separazione, ove il teste [REDACTED] si era limitato a riportare circostanze riferite dal fratello [REDACTED] e a ricordare di avere assistito a delle discussioni tra i coniugi sull'argomento durante alcuni pranzi in famiglia; il trasferimento del nucleo familiare a [REDACTED] dopo la nascita del primo figlio, in base a quanto riferito dallo stesso ricorrente al CTU, non era stato deciso per consentire ai nonni paterni di aiutare la famiglia nella cura dei bambini e della casa, ma per agevolare il ricorrente nei suoi impegni istituzionali, dato che era sindaco di tale cittadina; non era stato identificato alcun collaboratore domestico e non era provato che la famiglia usufruisse di una baby sitter e, soprattutto, non era contestato che, in ragione dell'età dei minori e delle condizioni particolarmente delicate del figlio più piccolo, si rendesse necessario il loro accudimento costante da parte di un adulto, e in particolare quello privilegiato di un genitore; anche il [REDACTED] aveva rallentato la propria attività lavorativa in seguito alla nascita di [REDACTED] ma per un periodo temporalmente limitato, tant'è che aveva continuato a svolgere con impegno la professione di avvocato, esercitando, contestualmente, per ben due mandati, le funzioni di sindaco di [REDACTED] e avviando, dopo la nascita di [REDACTED] anche un'attività di impresa.

Secondo la Corte, in sintesi, non era dubitabile che, nel lungo periodo, fosse stata la [REDACTED] a contribuire prioritariamente alle esigenze personali della famiglia, avendo optato per un demansionamento e ricominciato a lavorare solo a tempo parziale. Tale elemento era indicativo della volontà di garantire una presenza genitoriale costante ai figli e di dedicare loro maggiore tempo, tenuto altresì conto delle peculiari necessità del figlio minore [REDACTED] che, a causa dei documentati problemi di salute su esposti,







aveva avuto senz'altro bisogno di un'assistenza specifica. Ciò [REDACTED] aveva fatto pur senza abbandonare l'attività lavorativa e continuando ad apportare anch'ella il suo contributo economico, ma riducendo il suo impegno in termini di tempi ed energia in precedenza dedicati a tale – peraltro gratificante – attività, in vista della valorizzazione della presenza accanto ai figli. E' innegabile che ciò si è necessariamente tradotto in un sacrificio personale e di carriera, tenuto conto proprio della più volte ricordata specifica professionalità della donna.

Avverso tale pronuncia [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, complesso motivo di impugnazione.

L'intimata si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 ed anche l'erroneità della sentenza su di un punto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, in ordine al contributo fornito dall'ex coniuge al patrimonio del marito. È altresì dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2729 c.c., in punto di affermata presunzione del dato relativo all'apporto dato dalla ex coniuge alla crescita economica del marito e della famiglia. È prospettata, infine, la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, dell'art. 2697 c.c., in punto di riconosciuta spettanza dell'assegno divorzile e di riparto dell'onere probatorio.

Parte ricorrente ha dedotto che la Corte ha erroneamente ritenuto che gli impegni lavorativi dell'ex marito e la contemporanea presenza di due figli in tenera età, lasciassero presumere che la moglie avesse rinunciato a soddisfazioni professionali e personali a vantaggio della famiglia e del marito, ed ha errato anche quando ha ritenuto che il marito non avesse





fornito la prova contraria a tale presunzione, negando valore al documento n. 52 prodotto in giudizio (doc. n. 4 nel giudizio di legittimità), di cui la Corte ha offerto una lettura contraria a quella proposta dal [REDACTED] escludendo ingiustificatamente la rilevanza della testimonianza del fratello del [REDACTED] (doc. n. 5 nel giudizio di legittimità).

Nel proporre una diversa lettura del documento appena menzionato, il ricorrente ha affermato che tale rappresentava - non una semplice disponibilità al lavoro a tempo pieno da parte del datore, come erroneamente considerato dalla Corte di appello - ma la effettiva ripresa del lavoro a tempo pieno, senza il benché minimo demansionamento e allo stesso livello retributivo. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, e come poteva desumersi dalla determinante testimonianza del fratello del ricorrente, c'era anche la prova documentale - data dal contratto di lavoro firmato - che, al massimo, l'accordo tra coniugi sulla collocazione in aspettativa della donna era limitato ai soli primi mesi di ripresa e che anche il part-time doveva essere temporaneo.

Secondo il ricorrente, il prolungamento dell'inattività lavorativa della signora [REDACTED] era dipeso esclusivamente dalle conseguenze fisiche e psicologiche, subite da madre e figlio, a causa dell'errore medico commesso dai sanitari in occasione del parto e la successiva scelta di ridimensionare l'orario di lavoro era stata frutto di una decisione unilaterale della donna, mai condivisa dal marito e totalmente avulsa dalla necessità di dedicarsi all'accudimento della famiglia e dei figli.

Il ricorrente ha, nel complesso, criticato il ragionamento della Corte d'appello, a cui ha attribuito l'affermazione che, a fronte di una disparità reddituale tra gli ex coniugi e di un matrimonio di durata non di pochi anni, in presenza di due figli minori, sia da riconoscere pressoché sempre all'ex coniuge, parte debole economicamente, un assegno divorzile, dovendo presumersi che tale coniuge abbia comunque contribuito alla formazione del







patrimonio dell'altro, mentre, invece, solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio.

Nel caso in esame, sempre secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che durante il matrimonio i coniugi avevano optato per la ripresa dell'attività lavorativa, scelta confluita nel doc. n. 52 prodotto agli atti, costituente prova scritta tra datore di lavoro e dipendente dell'accordo sulla ripresa dell'attività, dapprima in forma part-time e poi dal 01/09/2016 a tempo pieno. Questa era la scelta dei coniugi, ossia la ripresa dell'attività lavorativa della moglie, già concordata con il datore di lavoro, che aveva assunto nuovamente la signora [REDACTED] a tempo pieno alle stesse condizioni di prima. In tale ottica, il ricorrente ha ribadito che il giudice di secondo grado ha errato quando dall'esame del menzionato contratto ha ricavato solo una disponibilità del datore di lavoro ad assumere nuovamente a tempo pieno la donna ed ha errato anche nel contestualizzare i fatti, poiché la scelta della [REDACTED] di non rientrare a tempo pieno (nonostante la già intervenuta pattuizione in tal senso), era successiva alla crisi familiare, essendosi la coppia separata di fatto da settembre 2015, e non era neppure presumibile il contrario, dato che la prova addotta dal [REDACTED] tramite la testimonianza del fratello, attestava discussioni tra i coniugi in merito alla ripresa del lavoro, a dimostrazione che non vi era alcun accordo tra i coniugi in merito alla rinuncia della moglie a rientrare in servizio.

**2. Il motivo è inammissibile.**

**2.1.** Com'è noto, in tema di ricorso per cassazione, costituisce ragione d'inammissibilità l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza, quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici





motivi di impugnazione, dovendo le censure, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3125 del 02/02/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790/2018; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009/2017; v. anche Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 36881/2021).

L'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, c.p.c. può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9100/2015; v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3125 del 02/02/2024 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169/2021).

**2.2.** Come emerge dalla lettura della rubrica del primo motivo di ricorso, sopra riportata, [REDACTED] ha formulato, con esso, cumulativamente plurime censure, ricondotte ai numeri 3 e 5 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. (violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, erroneità della sentenza su di un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 2697 c.c.).

A tale rappresentazione non segue, tuttavia, la chiara e ordinata illustrazione di ogni specifica ragione di doglianza in riferimento a ciascuno dei parametri invocati, esponendo le censure un modo confuso, mescolando affermazioni in diritto addebitate alla Corte d'appello, ma non correlate a specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata, con valutazioni in fatto non condivise, cui la parte ha contrapposto le proprie, ai fini della







rappresentazione di una realtà diversa da quella ritenuta provata dal giudice di appello.

Il motivo si risolve in diffuse critiche alla sentenza impugnata, di cui la parte ha prospettato l'erroneità, l'illegittimità e la non condivisione, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

**2.3.** Volendo, comunque, ripercorrere l'illustrazione del motivo, lo stesso non supera ugualmente il vaglio di ammissibilità.

In primo luogo, il ricorrente ha attribuito alla Corte d'appello l'affermazione di principi enucleati dal ricorrente stesso, senza riportare le parti della decisione impugnata che li abbiano espressi, in violazione del principio di specificità del motivo.

A fronte della prospettata violazione di norme di diritto e all'affermazione di orientamenti giurisprudenziali pertinenti in astratto con la materia del contendere, le censure si sono poi ridotte nella critica della valutazione in fatto delle risultanze istruttorie operata dalla Corte d'appello, cui la parte ha contrapposto le proprie valutazioni, ovviamente diverse, proponendo al giudice di legittimità di operare un inammissibile riesame degli elementi di fatto.

Anche laddove il ricorrente ha prospettato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la parte non ha indicato specifici fatti storici, da intendersi come avvenimento, eventi in senso naturalistico, che non soano stati esaminati dal giudice del gravame, ma ha solo proposto una valutazione delle emergenze processuali in modo difforme da quello indicato dalla parte stessa e, per ciò stesso, erronea.

**3.** In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

**4.** La statuizione sulle spese segue la soccombenza.

**5.** In applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di





contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

**6.** In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

**P.Q.M.**

la Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 aprile 2024.

**La Presidente**

**Laura Tricomi**

